



ISTITUTO  
STATALE DI  
ISTRUZIONE  
SECONDARIA  
SUPERIORE

**ISTITUTO MATTEI**

Spett.le

**ALBO**

**WEB – Amministrazione trasparente**  
**Dott.ssa Clocchiatti Assunta Maria Rosaria**

**OGGETTO: Progetto “Scuola Viva” 2^ annualità - Contratto di prestazione d’opera per progettista senior in regime di lavoro autonomo occasionale**

**TRA**

l’Istituto Scolastico Mattei, Via Settembrini, n.12 (81100) Caserta, rappresentato legalmente dal Dott. Prof. Roberto Papa Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Pomigliano d’Arco (NA), il 22/02/1964, codice fiscale PPARRT64B22G812Q e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Mattei

**E**

La Dott.ssa CLOCCHIATTI ASSUNTA MARIA ROSARIA nata a Catania il 08/05/1956 residente in Caserta via Cappuccini P.co La Speranza n. 51, codice fiscale CLCSNT56E48C351N di seguito indicato come “Collaboratore”

**PREMESSO**

- che l’Istituto Scolastico ha la necessità di affidare, nell’ambito del progetto “Scuola Viva” 2^ annualità, un incarico di progettista senior ad un collaboratore particolarmente esperto nella gestione dei progetti PON/POR;
- che il bando di reclutamento e selezione interno per progettista senior è andato deserto;
- che con prot. n. 290/U del 27/01/2018, è stato emanato il bando di reclutamento e selezione esterna per progettista senior;
- Che con prot. n. 606 del 23/02/2018 è stata pubblicata la graduatoria definitiva per la selezione di un progettista senior esterno;
- che, a seguito del procedimento svolto, la Dott.ssa Clocchiatti Assunta Maria Rosaria possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del l’Istituto Scolastico;

***si conviene e si stipula***

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

**ART. 1 – RAPPORTO**

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.



## ISTITUTO MATTEI

### ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente: Progettazione nell'ambito del progetto "Scuola Viva" 2<sup>a</sup> annualità per l'anno scolastico 2017/2018

Il "Collaboratore" si impegna, a:

- Affiancare ed istruire il Progettista Junior in relazione alle attività da svolgere
- Collaborare con le diverse figure professionali al fine di garantire una programmazione ed uno svolgimento regolare di tutte le attività previste per la realizzazione del progetto;
- Rispettare il regolamento generale di Istituto;
- Relazionare a consuntivo sull'attività svolta;

### ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dall'Istituto Scolastico.

### ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio in data odierna e terminerà il giorno 31/08/2018 data prevista per la chiusura delle attività

### ART. 5 - OBBLIGHI GENERALI

Nello svolgimento delle attività di competenza, di cui agli art. 2, il progettista si coordina con il Coordinatore di progetto Dirigente Scolastico Dott. Prof. Roberto Papa nel rispetto dell'art.3. Il collaboratore si impegna inoltre a:

- svolgere le attività oggetto del contratto con la massima cura e diligenza, nel rispetto delle necessità operative che emergeranno nel corso del lavoro;
- tenere costantemente informato il Dirigente Scolastico;
- garantire la sua presenza alle riunioni ufficiali preventivamente concordate;
- Relazionare al termine sull'attività svolta

### ART. 6 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo viene determinato in euro 2.786,40 ( duemilasettecentottantasei/40), onnicomprensivo di ritenute fiscali (IRPEF, IRAP) ed eventuali contributi previdenziali, da corrispondersi in una unica soluzione al termine delle attività, previa dichiarazione di prestazione resa, apposta dal Dirigente sul report tecnico in progress del collaboratore riguardante l'attività svolta.





## ISTITUTO MATTEI

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini IRPEF l'Istituto Scolastico effettuerà, pertanto, una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il compenso dovrà essere erogato, previo accreditamento dei fondi da parte del MIUR, con bonifico bancario entro 30 giorni successivi alla consegna del report tecnico, relazione finale e registro delle attività. Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

Il compenso sarà accreditato sul seguente c/c indicato dal collaboratore: IBAN IT19S0760114900000085686707.

L'Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del CNR con mezzi idonei.

### ART. 7 – RECESSO

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

### ART. 8 – PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

### ART. 9 – RESPONSABILITÀ

L'Istituto Scolastico è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'incaricato a persone e/o cose in corso di contratto.

### ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.



## ISTITUTO MATTEI

### ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

### ART. 12 – TUTELA DATI PERSONALI E CODICE COMPORTAMENTO

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il collaboratore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso decreto. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013, può costituire causa di risoluzione del contratto.

### ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE)

Caserta, lì 6 Marzo 2018

Letto, confermato, sottoscritto

IL PROGETTISTA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Prof. Roberto Papa

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 7 - (Recesso)

Art. 8 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 9 - (Responsabilità)

Art. 13 - (Foro competente)

IL COLLABORATORE

